

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità delle produzioni agricole a supporto delle tecniche di produzione sostenibile - misure 10.1 e 11.1 PSR 2014-2020

CUP E49F19000190009

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
1.1 ATTIVITÀ	5
1.2 PRODOTTI ATTESI	7
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	7
3 COMPETENZE RICHIESTE E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....	8
4 SOSTITUZIONE DELLE RISORSE	8
5 OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	9
6 MODIFICA DEL CONTRATTO	10
7 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO.....	10
8 SUPERVISIONE E CONTROLLI	11
9 PROPRIETA'	11

PREMESSA

La Regione Emilia-Romagna ha attivato nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 le Misure “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e “Agricoltura biologica” al fine di sostenere il mantenimento e l'introduzione di pratiche agricole orientate alla migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, la riduzione delle emissioni di gas serra e dell'ammoniaca. L'obiettivo generale è di produrre, ponendo attenzione alla tutela della salute del consumatore, al rispetto delle risorse ambientali, alla biodiversità e al paesaggio agrario.

Per il raggiungimento di questi obiettivi di qualità delle produzioni, la Regione Emilia-Romagna da diversi anni predispone e aggiorna i “Disciplinari di Produzione integrata” che individuano le tecniche di riferimento e mette a disposizione dei produttori agricoli Bollettini periodici di informazione su scala territoriale. La realizzazione di tali attività necessita di una serie di supporti sia tecnici che organizzativi. Nel caso specifico si fa riferimento alla costituzione di una rete di monitoraggio territoriale formata da tecnici qualificati in grado di effettuare rilievi complessi sulle colture da esaminare e fornire informazioni localizzate sulla comparsa e l'evoluzione delle principali avversità delle colture agrarie. I dati biologici rilevati e trasmessi in tempo reale hanno effetti immediati sulla predisposizione dei consigli di difesa da inserire nei Bollettini di Produzione Integrata e Biologica. Inoltre, l'archiviazione degli stessi nel data base regionale offre l'opportunità di approfondire analisi e valutazioni fitoiatriche, di disporre di una concreta base giustificativa delle scelte operate nel corso dell'annata e di validare i modelli previsionali in uso e in fase di messa a punto. L'attività che si intende realizzare è pertanto in linea con quanto stabilito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna attuativo del Reg. (CE) n. 1305/2013 (di seguito PSR) - adottato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 3530 del 26 maggio 2015 e in particolare di quanto previsto nella Misura 20 “Assistenza tecnica”.

L'attività deve favorire la divulgazione e l'applicazione:

- delle norme tecniche contenute nei Disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, del DM n. 4890 del maggio 2014 e dai sistemi di certificazione regionale in conformità ai criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2546/2003 e successive modifiche; i “Disciplinari di produzione Integrata” in argomento sono approvati annualmente con atti del dirigente competente e sono reperibili sul portale della Regione Emilia-Romagna:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/>

- delle altre pratiche della Misura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico ambientali”, quali l'operazione 10.1.02, “Gestione effluenti”, 10.1.03 “Incremento sostanza organica” e 10.1.04 “Agricoltura conservativa”;
- della Misura 11.1 “Agricoltura biologica”.

Attua inoltre quanto previsto dalle normative europee sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e da quanto stabilito dal Decreto 22 gennaio 2014, “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”, che recepisce la direttiva 2009/128/CE . In particolare, l'art. 19 “Difesa integrata obbligatoria”, comma 3, del d.lgs. 150/2012, definisce i requisiti dei servizi per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari necessari all'attuazione della difesa integrata obbligatoria, con particolare riferimento al monitoraggio delle specie nocive e alle attività di assistenza tecnica.

Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 stabilisce, che le Regioni e le Province autonome mettano in atto le azioni per l'applicazione della difesa integrata provvedendo a:

1. attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. In particolare, assicurano la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal Piano;
2. assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilità di:
 - previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
 - bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono informazioni sull'applicazione della difesa integrata.

Tali bollettini devono avere le seguenti caratteristiche:

- cadenza periodica in base alle esigenze di difesa fitosanitaria delle principali colture nei riguardi delle principali avversità;
- valenza territoriale;
- riportare informazioni sull'andamento meteorologico;
- riportare indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili;

- riportare orientamenti operativi, sulle principali colture, relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata, richiamati nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012.

In considerazione del fatto che l'attività di monitoraggio si concentra perlopiù in un periodo limitato dell'anno (durante la stagione vegetativa delle piante), che richiede tempestività e conoscenze scientifiche e tecniche specifiche e che non è possibile realizzarla con il personale di ruolo assegnato al Servizio Fitosanitario della Regione, si rende necessario avvalersi di una struttura esterna che abbia adeguati requisiti professionali e che sia in grado, nel contempo, di assicurare la necessaria tempestività ed economicità nello svolgimento dell'attività richiesta.

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di monitoraggio presso le aziende agricole dell'Emilia-Romagna sullo sviluppo delle avversità delle produzioni agricole a supporto della predisposizione dei bollettini regionali e provinciali e dell'aggiornamento dei "Disciplinari" per l'applicazione della produzione integrata e biologica previste rispettivamente dall'operazione 10.1 e dalla misura 11.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

1.1 ATTIVITA'

Il servizio dovrà articolarsi nelle seguenti principali attività:

A. attuazione di un piano annuale di monitoraggio e relative attività propedeutiche

Il monitoraggio interessa tutto il territorio regionale.

A partire dalla seconda annualità il Servizio Fitosanitario presenterà al Fornitore entro il 15 gennaio un documento contenente il Fabbisogno di Monitoraggio dell'anno in corso predisposto in funzione delle specifiche esigenze territoriali legate anche ad eventuali emergenze fitosanitarie. Si precisa che, relativamente alla prima annualità, il documento contenente il Fabbisogno di Monitoraggi sarà presentato al Fornitore entro 15 giorni dalla stipula del contratto. Nel documento saranno indicate le colture e le relative avversità da monitorare, nonché le aree del territorio in cui effettuare i monitoraggi. Queste ultime sono costituite da aree omogenee relativamente alle variabili ambientali allo scopo di consentire la spazializzazione del dato su ambiti territoriali simili e rappresentative della coltura. Le tabelle 1, 2 e 3 (Allegato 1) riportano le colture e le relative avversità sulle quali verrà definito il Fabbisogno di Monitoraggio, in base ai criteri sopra riportati. Le modalità, i periodi e la frequenza con cui verranno condotti i monitoraggi sono specificati nei protocolli riportati in Allegato 2.

Il Fornitore entro 30 giorni dal ricevimento del documento di Fabbisogno di Monitoraggio predisponde e invia al Servizio Fitosanitario il Piano Operativo Annuale di Monitoraggio di cui al successivo punto 1.2 A tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento di Fabbisogno di Monitoraggio. Il Piano contiene l'indicazione delle colture/avversità oggetto di monitoraggio, la

collocazione dei relativi appezzamenti e dei campi spia. Per appezzamento si intende una superficie coltivata con piante della medesima specie, varietà ed età.

Gli appezzamenti complessivamente non dovranno essere in numero inferiore alle 240 unità per tutta la durata del contratto (24 il primo anno, 96 il secondo anno e 120 fino a conclusione delle attività) e dovranno essere scelti all'interno delle aree definite nel documento di fabbisogno. La superficie minima di ciascun appezzamento dovrà essere di 500 mq. per le colture orticole, 1000 mq. per le colture arboree e per la vite e di 5000 mq. per le colture erbacee (barbabietola, frumento, mais e riso)

In almeno 105 (10 il primo anno, 42 il secondo anno e 53 a conclusione delle attività) dei suddetti appezzamenti dovrà essere delimitata un'area esente dagli interventi di difesa. Tale area, denominata campo spia, è costituita da una superficie minima con almeno 10 piante su due file per le colture arboree e la vite e di almeno 50 mq per le altre colture (cereali/orticole). Nei campi spia lo sviluppo delle avversità verrà monitorato in assenza dell'interferenza dei trattamenti. Nello specifico, ad esempio, qualora vengano monitorate solo avversità crittogamiche non potranno essere effettuati trattamenti anticrittogamici mentre sarà possibile effettuare trattamenti insetticidi/acaricidi.

L'attività di monitoraggio prevede che:

- gli appezzamenti siano ripartiti su tutto il territorio regionale interessato dalle avversità da monitorare;
- in ciascun appezzamento siano monitorate mediamente 4 avversità;
- il lavoro consista ordinariamente in controlli visivi sulla coltura e/o nel posizionamento e controllo di trappole a feromoni o alimentari;
- in almeno 12 appezzamenti di pomacee e in 3 di riso sia previsto il monitoraggio aerobiologico per ticchiolatura, maculatura e brusone attraverso l'impiego di capta spore e relativa lettura dei vetrini, attività che deve essere di specifica competenza di almeno tre tecnici (si vedano i dettagli nei protocolli corrispondenti riportati in Allegato 2).

Si precisa che gli strumenti per il monitoraggio sono a carico del Fornitore e che il Servizio Fitosanitario mette a disposizione, nelle condizioni di fatto in cui si trovano, n. 5 capta spore funzionanti che il Fornitore potrà utilizzare sotto la propria responsabilità.

Per ciascun appezzamento oggetto di monitoraggio il Fornitore fornisce al termine dell'attività annuale come definita nel punto 1.2B al Servizio Fitosanitario una scheda con le seguenti informazioni: numero, tipologia e calendario dei trattamenti eseguiti contro le avversità oggetto di monitoraggio.

Il Fornitore si obbliga a regolare i rapporti con i legittimi conduttori agricoli degli appezzamenti oggetto di monitoraggio relativamente alle attività sopra descritte.

Si precisa che il Fornitore dovrà acquisire sempre la disponibilità da parte dei conduttori di ammettere l'accesso del personale incaricato agli appezzamenti oggetto di monitoraggio e l'assenso al trattamento dei dati personali.

B. acquisizione e trasmissione dei dati di campo

Sulla base del Piano di Monitoraggio di cui alla lettera A del punto 1.1 i tecnici del Fornitore effettuano i rilievi secondo gli specifici protocolli, identificati per specie vegetale e tipologia di avversità (Allegato 2).

I dati rilevati sono registrati quanto prima e comunque al massimo entro 5 giorni dal rilievo in un proprio database che consenta l'elaborazione dei dati o l'esportazione dei dati stessi in software di larga diffusione, ovvero, ove messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, tramite applicazione web.

C. partecipazione di ciascun tecnico rilevatore per almeno 3 giornate all'anno a specifiche riunioni, gestite dal Servizio Fitosanitario, a fini organizzativi e di aggiornamento tecnico.

1.2 PRODOTTI ATTESI

Oltre alle attività elencate nel precedente punto 1.1, il Fornitore del servizio oggetto di gara deve garantire:

A. l'invio del Piano Operativo di Monitoraggio annuale contenente:

- l'indicazione delle colture/avversità oggetto di monitoraggio, collocazione dei relativi appezzamenti e dei campi spia con georeferenziazione dei punti oggetto di monitoraggio.

La consegna di tale Piano Operativo deve essere effettuata ogni anno non oltre 30 giorni dal ricevimento del documento di Fabbisogno come definito nel punto 1.1A

B. l'invio di una Relazione annuale di fine attività contenente:

- una rendicontazione tecnica delle attività svolte;
- la tipologia, il numero e il calendario dei trattamenti effettuati, in ciascun appezzamento, contro le avversità oggetto di monitoraggio

La consegna di tale relazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni di calendario dal termine delle attività annuali di monitoraggio previsto nel documento annuale di Fabbisogno di Monitoraggio e comunque non oltre 15 novembre.

C. l'invio di una Relazione complessiva finale, contenente una rendicontazione tecnica completa ed esaustiva di tutte le attività svolte nel triennio. La consegna di tale relazione dovrà essere effettuata al Servizio Fitosanitario entro 30 giorni di calendario dalla fine di tutte le attività.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate durante la vigenza del Contratto.

In particolare, l'esecuzione del Contratto è soggetta all'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato Tecnico.

Si ribadisce che il Fornitore dovrà svolgere le attività contrattuali nel costante rispetto di tutta la normativa vigente.

3 COMPETENZE RICHIESTE E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

I servizi oggetto di gara devono essere realizzati mediante un gruppo di lavoro complessivamente composto da un numero minimo di 8 tecnici.

Si precisa che i componenti del gruppo di lavoro devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito riportati:

- diploma di scuola media superiore (cinque anni) di perito agrario, agrotecnico o titoli equipollenti;
- laurea in biotecnologie (L02), in scienze biologiche (L13) in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L25), in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L32) o titoli equipollenti;
- laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM69), in scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM73), in biologia (LM06), in scienze della natura (LM60), in biotecnologia agraria (LM07) o titoli equipollenti.

Durante lo svolgimento delle prestazioni affidate ai termini del presente appalto, i membri del gruppo di lavoro non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse tra l'esercizio dei compiti a loro affidati in forza della presente procedura ed eventuali altre attività svolte.

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente capitolato e/o migliorativi eventualmente presentati in sede di offerta.

4 SOSTITUZIONE DELLE RISORSE

Il Fornitore deve garantire la sostanziale stabilità del gruppo di lavoro per tutta la durata del Contratto. Qualora il Fornitore, durante la vigenza del Contratto, dovesse trovarsi nella necessità di provvedere alla sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro (ad esempio per dimissioni del lavoratore), deve inoltrare richiesta motivata al Servizio Fitosanitario della Regione, con un preavviso

di almeno 15 giorni, nella quale deve indicare i nominativi delle persone che si intende proporre quali sostituti, allegandone i relativi curricula.

Si precisa che, l'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dal Servizio Fitosanitario della Regione.

Nel caso in cui, in vigenza di Contratto, dovesse venire meno il rapporto fiduciario fra il Servizio Fitosanitario della Regione e uno o più componenti del gruppo di lavoro, il Servizio Fitosanitario della Regione procede alla richiesta formale di sostituzione. Al fine di provvedere a tale sostituzione, il Fornitore deve proporre al Servizio Fitosanitario della Regione tecnici con curricula equivalenti o superiori rispetto a quelli da sostituire. Il Servizio Fitosanitario regionale si riserva la facoltà di valutare l'idoneità delle nuove figure professionali proposte entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento dei relativi curricula. Ove il Servizio Fitosanitario regionale ritenga le risorse proposte non idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale ne dà comunicazione al Fornitore, il quale deve procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. In ogni caso, l'attesa dell'autorizzazione del Servizio Fitosanitario della Regione non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione del Servizio Fitosanitario della Regione.

5 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore nomina un referente tecnico del progetto all'interno del gruppo di lavoro che ha i seguenti compiti: predisporre il Piano Operativo annuale e coordinarne l'attuazione, coordinare le attività di monitoraggio e tenere i rapporti con l'Amministrazione.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste; in particolare si segnala che ogni perdita di prodotto che dovesse determinare riduzione di produzione è a carico del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a regolare i rapporti con i proprietari degli appezzamenti oggetto di monitoraggio.

Il Fornitore si impegna a tenere libera l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei monitoraggi.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni dovranno essere concordati con l'Amministrazione contraente.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Servizio Fitosanitario della Regione.

Si obbliga inoltre a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

L'eventuale fallimento totale o parziale del monitoraggio di uno o più appezzamenti ancorché per cause non dipendenti dal Fornitore (es. grandinata con defoliazione totale a monitoraggio non completato) comporta la totale riduzione del corrispettivo per ogni appezzamento dove non è stato completato il monitoraggio; il valore del corrispettivo da portare in riduzione per ciascun campo non completato sarà calcolato dividendo il corrispettivo contrattuale complessivo per il numero degli appezzamenti oggetto del contratto.

6 MODIFICA DEL CONTRATTO

Sono ammesse le varianti nell'esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 50/2016 e nei casi in esso ivi indicati.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, l'Amministrazione può imporre al Fornitore l'esecuzione alle medesime condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

La durata del Contratto può essere modificata, ai sensi del comma 11 del citato articolo di legge, in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In questo caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Tutte le eventuali modifiche al Contratto possono essere introdotte solo previa autorizzazione del RUP. Nel caso di eventuali varianti e/o modifiche introdotte dal Fornitore senza la preventiva approvazione del RUP, anche nei casi in cui l'Amministrazione Regionale stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti e/o modifiche, il RUP può ordinarne la cessazione a cura e spese del Fornitore stesso, nonché il risarcimento dell'eventuale

danno arrecato.

7 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo dei servizi a base di gara ammonta ad euro 280.000 (duecentottantamila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro regionale.

Il Contratto avrà decorrenza dalla data di stipulazione ed avrà durata di 36 mesi. Tale durata non può superare il 30 giugno 2023.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

8 SUPERVISIONE E CONTROLLI

Compete al Servizio Fitosanitario della Regione la supervisione e il controllo delle prestazioni rese dal Fornitore.

I controlli e le verifiche effettuati dall'Amministrazione contraente non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il Contratto.

L'Amministrazione contraente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Fornitore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e, in modo specifico, dei controlli di rispondenza e qualità circa le prestazioni oggetto dell'appalto.

Qualora, al controllo qualitativo e quantitativo, quanto prestato dovesse risultare non conforme al presente Capitolato Tecnico e al Contratto, il Fornitore deve provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'Amministrazione contraente.

Se il Fornitore non ottempera a eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provveda entro i termini indicati, il Contratto, esclusi i casi di forza maggiore, si intende risolto di diritto.

9 PROPRIETA'

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche relativi all'elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del rapporto tra il Servizio Fitosanitario della Regione e il Fornitore, nonché i dati raccolti, possono essere usati dal Fornitore solo previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario della

Regione. A tal riguardo, il Fornitore deve inoltrare richiesta motivata al Servizio Fitosanitario della Regione, nella quale devono essere indicati gli elementi di cui intende avvalersi e le finalità del loro utilizzo.

Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in forma leggibile dall'elaboratore, in particolare i programmi e la loro documentazione, preparato dal Fornitore per l'Amministrazione contraente, è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione stessa.

